



Ordinanza n. 183 del 27 APR. 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la vendita di cibo d'asporto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

VISTA la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria";

VISTA la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti:

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 *“Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”*;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79 che, nell'abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

RILEVATO che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze:

- n. 111 del 15 marzo 2020, con la quale sono stati regolamentati gli spostamenti delle persone in entrata e uscita dal territorio regionale ed è stato disposto il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio regionale;
- n. 116 del 19 marzo 2020, con la quale è stata disposta la chiusura dei cantieri e sono state previste ulteriori misure di limitazione degli spostamenti e di contrasto di forme di assembramenti di persone;
- n. 139 del 4 aprile 2020 con la quale sono state previste ulteriori disposizioni per evitare l'assembramento di persone;

CONSIDERATO che la domanda di cibi cucinati o pronti da consumare a domicilio risulta notevolmente aumentata per effetto della permanenza a casa imposta dalle misure di contenimento e dell'attivazione del lavoro agile e che si potrebbero creare difficoltà di approvvigionamento di cibo da asporto presso gli esercizi commerciali in cui tale attività è attualmente consentita, nonché nell'approvvigionamento mediante consegna a domicilio;

RITENUTO, tuttavia, che, visti i dati forniti dalle Autorità Sanitarie e le proiezioni sulla prosecuzione del contagio, sia necessario, in ogni caso, prevedere, nell'ambito del quadro normativo esistente, misure al fine di limitare il più possibile la diffusione del contagio;

ATTESO che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure;

RITENUTO di consentire la vendita di cibo da asporto, oltre che negli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 12/1999, anche negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 1/2006 nonché da parte degli imprenditori artigiani e industriali in possesso di idonea registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento 852/2004/CE, nei locali di produzione o ad essa adiacenti nel rispetto delle seguenti misure:

- la vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica;
- gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengono su appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno;
- nel caso di una pluralità di avventori in attesa all'esterno, deve essere rispettato il distanziamento di almeno un metro, con uso da parte degli stessi di guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca;
- all'interno del locale è consentita la presenza di un cliente alla volta munito di guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca, con uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
- nei locali o parti di locali destinati alla vendita i gestori indossano guanti e mascherine e mettono a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;

- è da privilegiare, in ogni caso, la consegna a domicilio dei prodotti, previa prenotazione telefonica o on line;

RITENUTO, altresì, di vietare ogni forma di consumo del cibo all'interno dei locali e all'esterno in prossimità dei medesimi;

CONSIDERATO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

SU PROPOSTA dell'Unità di Crisi;

ORDINA

1. La vendita di cibo da asporto, oltre che negli esercizi commerciali di cui alla legge regionale 12/1999, anche negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 1/2006, nonché da parte degli imprenditori artigiani e industriali in possesso di idonea registrazione sanitaria ai sensi del Regolamento 852/2004/CE, nei locali di produzione o ad essa adiacenti nel rispetto delle seguenti misure:
 - la vendita per asporto è effettuata previa ordinazione on-line o telefonica;
 - gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengono su appuntamento, dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno;
 - nel caso di una pluralità di avventori in attesa all'esterno, deve essere rispettato il distanziamento di almeno un metro, con uso da parte degli stessi di guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca;
 - all'interno del locale è consentita la presenza di un cliente alla volta munito di guanti e mascherina o altro mezzo protettivo idoneo che garantisca la copertura di naso e bocca con uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;
 - nei locali o parti di locali destinati alla vendita i gestori indossano guanti e mascherine e mettono a disposizione dei clienti gel igienizzante, posto in luogo ben visibile;
 - è da privilegiare, in ogni caso, la consegna a domicilio dei prodotti, previa prenotazione telefonica o on line.
2. E' vietata ogni forma di consumo del cibo all'interno dei locali e all'esterno in prossimità dei medesimi.

L'inottemperanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute, nonché ai Sindaci dei Comuni della Regione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione
Renzo Testolin

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Renzo Testolin", written over a horizontal line.

